



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI  
DEL MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE

JONIAN DEPARTMENT - MEDITERRANEAN ECONOMIC AND  
LEGAL SYSTEMS: SOCIETY, ENVIRONMENT, CULTURES



## ANNALI 2014 – ANNO II

(ESTRATTO)  
STEFANO VINCI

*Domenico Acclavio (1762-1828). Un intendente nella “Terra de’ Titani”*



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

BRUNO NOTARNICOLA

COORDINATORE DELLA COLLANA

FRANCESCO MASTROBERTI

COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO

BRUNO NOTARNICOLA, DOMENICO GAROFALO, RICCARDO PAGANO,  
GIUSEPPE LABANCA, FRANCESCO MASTROBERTI,  
NICOLA TRIGGIANI, AURELIO ARNESE, GIUSEPPE SANSEVERINO, STEFANO VINCI

COMITATO SCIENTIFICO

DOMENICO GAROFALO, BRUNO NOTARNICOLA, RICCARDO PAGANO,  
ANTONIO FELICE URICCHIO, MARIA TERESA PAOLA CAPUTI JAMBRENGHI,  
DANIELA CATERINO, MARIA LUISA DE FILIPPI, ARCANGELO FORNARO,  
IVAN INGRAVALLO, GIUSEPPE LABANCA, TOMMASO LOSACCO,  
GIUSEPPE LOSAPPIO, FRANCESCO MASTROBERTI, FRANCESCO MOLITERNI,  
CONCETTA MARIA NANNA, FABRIZIO PANZA, PAOLO PARDOLESI,  
FERDINANDO PARENTE, GIOVANNA REALI, LAURA TAFARO,  
SEBASTIANO TAFARO, NICOLA TRIGGIANI

COMITATO REDAZIONALE

STEFANO VINCI (COORDINATORE), AURELIO ARNESE,  
MARIA CASOLA, PATRIZIA MONTEFUSCO, ANGELICA RICCARDI,  
ADRIANA SCHIEDI, GIUSEPPE SANSEVERINO

---

REDAZIONE:

PROF. FRANCESCO MASTROBERTI

DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI ECONOMICI E GIURIDICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETÀ,  
AMBIENTE, CULTURE

CONVENTO SAN FRANCESCO, VIA DUOMO, 259 - 74123 TARANTO, ITALY

E-MAIL: [FRANCESCO.MASTROBERTI@UNIBA.IT](mailto:FRANCESCO.MASTROBERTI@UNIBA.IT)

TELEFONO: + 39 099 372382

FAX: + 39 099 7340595

HTTP://WWW.ANNALIDIPARTIMENTOJONICO.ORG



Stefano Vinci

DOMENICO ACCLAVIO (1762-1828)  
UN INTENDENTE NELLA “TERRA DE’ TITANI”\*

ABSTRACT	
<p>Il saggio presenta un profilo biografico dell'avvocato Domenico Acclavio, il cui impegno profuso nelle diverse cariche di commissario ripartitore dei demani nel 1809 e di intendente di Provincia nel 1811 fu determinante per l'attuazione nella Terra d'Otranto delle riforme amministrative e fiscali emanate dal governo francese. In particolare vengono analizzate le numerose circolari, istruzioni e ordinanze rivolte ai Sindaci dei comuni della Provincia dalle quali si evince la sua politica protettiva del ceto piccolo borghese ed artigiano particolarmente sviluppato nel Salento che suscitò forti opposizioni da parte dei ceti possidenti. La sua destituzione dalla carica di Intendente fu determinata dalla redazione nel 1818 di un severo rapporto inviato al ministro Tommasi sulla disapprovazione generale che il concordato con la Santa Sede aveva suscitato nella provincia, nel quale l'autore manifestò una evidente condivisione delle idee anticurialiste di matrice giannoniana, richiamando argomenti in gran parte utilizzati dalla letteratura chineista.</p>	<p>The essay presents a biographical profile of the lawyer Domenico Acclavio, whose efforts in the various offices of Commissioner distributor of domains in 1809 and Intendant of the province in 1811 was instrumental in the implementation in Terra d'Otranto of the administrative and tax reforms enacted by the French Government. In particular, it's analyzed the numerous circulars, instructions and orders addressed to the mayors of the municipalities of the Province which show his protective policy of the petty bourgeois and artisan class developed particularly in Salento which aroused strong opposition from the propertied classes. His dismissal from that position of Intendant was determined by drafting in 1818 of a severe report sent to the Minister Tommasi on general disapproval that the concordat with the Holy See had aroused in the province, in which the author expressed a clear sharing of anticurialism according to Pietro Giannone, recalling arguments largely used in the literature on the abolition of hackney.</p>
<b>Regno di Napoli - Terra d'Otranto - decennio francese - chinea</b>	<b>Kingdom of Naples - Terra d'Otranto - French decade - hackney</b>

SOMMARIO: 1. La vita e le opere di Domenico Acclavio. - 2. L'attuazione delle riforme francesi nelle circolari dell'Intendente Acclavio (1811-1815) - 3. Una critica sul Concordato con la Santa Sede del 1818.

\* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

1. - I recenti autorevoli studi svolti sul decennio francese in Terra d'Otranto<sup>1</sup> hanno fatto emergere l'importanza del contributo fornito in tale Provincia dall'avvocato Domenico Acclavio<sup>2</sup> – definito da Carlo De Nicola nel suo *Diario* «eccellente uomo»<sup>3</sup> – il cui impegno profuso nelle diverse cariche di commissario ripartitore dei demani e di intendente fu determinante per l'attuazione delle riforme amministrative e fiscali a livello periferico. Nato a Taranto l'11 febbraio 1762 da Pietro e Anna Rosa Miola – e battezzato con il nome di Domenico Vincenzo<sup>4</sup> – dopo gli studi giuridici a Napoli, si avviò alla professione forense che esercitò con grande impegno e successo<sup>5</sup>.

All'indomani degli eventi rivoluzionari del 1799, il Ministro delle Finanze Giuseppe Zurlo<sup>6</sup> conferì all'Acclavio l'incarico di visitatore economico delle province di Terra di Bari e Terra d'Otranto (1799-1803), il quale, in ossequio a tale mandato, effettuò con particolare cura l'ispezione finanziaria delle università pugliesi, come emerge dalla fitta corrispondenza che ebbe con le autorità locali e con il governo centrale<sup>7</sup>. Nello specifico, le indagini effettuate ebbero gli oggetti più disparati, come risulta dalle direttive che volta per volta gli furono inviate con i dispacci sovrani e che riguardavano (solo per citarne alcuni) la disamina di singole

<sup>1</sup> Cfr. A. MASSAFRA (a cura di), *Economia, società e istituzioni*, Bari, Dedalo, 1988; M.S. CORCIULO, *Dall'amministrazione alla costituzione. I consigli generali e distrettuali di Terra d'Otranto nel decennio francese*, Napoli, Guida, 1992; L. PONZIANI (a cura di), *Le italie dei notabili: il punto della situazione. Atti del convegno (Pescara 5-8 marzo 1998)*, Napoli, ESI, 2001; R. DE LORENZO, *Un regno in bilico: uomini, eventi e luoghi nel Mezzogiorno preunitario*, Roma, Carocci, 2001; ID. (a cura di), *Storia e misura: indicatori sociali ed economici nel Mezzogiorno d'Italia, secoli 18-20*, Milano, Franco Angeli, 2007; A. SPAGNOLETTI (a cura di), *Il governo della città, il governo nella città: le città meridionali nel decennio francese. Atti del convegno di studi (Bari, 22-23 maggio 2008)*, Bari, Edipuglia, 2009.

<sup>2</sup> Su Domenico Acclavio cfr. D.L. DE VINCENTIIS, *Storia di Taranto*. Vol. 5. *Uomini celebri*, Taranto, Tip. Latronico, 1879, pp. 103-107; A. CRISCUOLO, *Don Domenico Acclavio*, in «Rass. pugliese», VI (1889), pp. 22-23; N. CORTESE, *Memorie di un generale della Repubblica e dell'Impero, Francesco Pignatelli principe di Strongoli*, I, Bari, Laterza, 1927, p. XXVIII; G. BLANDAMURA, *Reminiscenze cataldiane*, Taranto, Tip. Pappacena, 1938; G. CERVIGNI, voce «Acclavio, Domenico», in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma 1960, vol. 1, p. 99; CORCIULO, *op. cit.*, pp. 141 ss; S. VINCI, *La Gran Corte Civile residente in Trani*, in F. MASTROBERTI (a cura di), *Tribunali e Giurisprudenza nel Mezzogiorno. I. Le Gran Corti Civili (1817-1865): Napoli e Trani*, Napoli, Satura, 2010, p. 164.

<sup>3</sup> C. DE NICOLA, *Diario Napoletano 1798-1825*, Napoli, Società napoletana di storia patria, 1905, p. 432.

<sup>4</sup> Archivio Storico Diocesi Taranto (ASTD), *Registri di battesimo*, b. 14, v. 1762, f. 84v.

<sup>5</sup> DE VINCENTIIS, *op. cit.*, p. 104: «Nato a Taranto il 1762 a 23 anni già esordiva la carriera legale nel foro di Napoli ove fin dall'inizio riscuoteva ammirazione e plauso per la sublimità de' suoi talenti».

<sup>6</sup> Su Giuseppe Zurlo (Baranello, 1759 – Napoli, 1828) cfr. F.E. D'IPPOLITO, *L'amministrazione produttiva: crisi della mediazione togata e nuovi compiti dello Stato nell'opera di Giuseppe Zurlo (1759-1828)*, Napoli, Jovene, 2004 e la bibliografia ivi citata.

<sup>7</sup> ASNa, *Ministero delle Finanze*, fasc. 1549, *Corrispondenza varia diretta a Domenico Acclavio*, 1803; ASDT, *Fondo arcivescovi*, Giuseppe Capecebatro, b. 6, 42-43. *Corrispondenza varia diretta a Domenico Acclavio*. Ivi, b. 7, 44-51; b. 8, 52-62; b. 9, 63-68. *Corrispondenza delle autorità dei centri della provincia di Bari con Domenico Acclavio in ordine agli esposti*.

suppliche o ricorsi, l'esazione delle partite fiscali delle università, la vendita di masserie, la nutrizione degli esposti, i crediti e i debiti delle università, lo stato della razza dei cavalli della provincia di Lecce, lo sterminio dei bruchi, la riscossione di denaro della città di Barletta sull'università di Altamura, Novoli e Taviano, la richiesta di informative su sindaci o eletti, la rimessione dei notamenti delle vendite, la riscossione degli attrassi, la verifica delle spese sofferte dalle università nei transiti e dimore delle truppe francesi e le relative controversie, l'abolizione della cassa della tesoreria di Taranto, la predisposizione di note delle persone da ammettere ai decurionati, la rimessione dei conti comunali<sup>8</sup>.

La sua fama non fu ignorata dal governo francese insediatosi a Napoli nel 1806, che ne apprezzò i suoi meriti e lo volle membro del Tribunale di Appello di Altamura con decreto del 13 novembre 1808 (dove assunse nel 1810 la carica di procuratore generale) e nel 1809 lo nominò "commissario ripartitore" in Terra d'Otranto nella risoluzione delle controversie relative al contenzioso ex feudale. In virtù di tale mandato, l'Acclavio attuò una forte politica antibaronale che traspare dalle sue numerose ordinanze conservate in bozze manoscritte nella Biblioteca "Pietro Acclavio" di Taranto<sup>9</sup> e pubblicate nel *Bullettino delle ordinanze dei commissari ripartitori dei demani ex feudali e comunali delle province napoletane*<sup>10</sup>. Attraverso tali atti, il Commissario tentò di combattere la feudalità ancora ben radicata nei comuni della Terra d'Otranto, la cui estirpazione in via giudiziaria risultò particolarmente difficile in quanto gli abusi e le usurpazioni da parte degli ex baroni continuavano a sussistere<sup>11</sup>. Osservava David Winspeare che questa Provincia, a differenza dalle altre del Regno, era soggetta a particolari prestazioni feudali che continuarono ad essere esercitate dopo le leggi eversive: sopravviveva, infatti, il diritto del barone di pretendere un vettigale universale per tutti i prodotti naturali e d'industria, i fondi erano gravati della decima, della quinta o d'altra prestazione in genere sul prodotto principale, di un canone in denaro, del diritto esclusivo del pascolo o di una decima sull'erba o sugli animali, della decima della paglia e di tutti i più minuti prodotti<sup>12</sup>.

L'anarchia avea escogitato ed accumulato in questa provincia tutte le vessazioni capaci di cadere nella mente umana; e la giurisprudenza forense chiamata a

<sup>8</sup> ASDT, *Fondo Arcivescovi*, Giuseppe Capecehatro, b. 5, 35; Ivi, b. 6, 36-41. *Dispacci reali diretti a Domenico Acclavio*, 1802.

<sup>9</sup> D. ACCLAVIO, *Bozze di ordinanza fatte dalla Commissione per la divisione de' demani e per la esecuzione delle sentenze della commissione feudale*, 1810-1816.

<sup>10</sup> *Bullettino delle ordinanze dei commissari ripartitori dei demani ex feudali e comunali delle province napoletane*, Napoli 1861-1867.

<sup>11</sup> Cfr. S. VINCI, *I comuni e l'eversione della feudalità. La quotizzazione dei demani nel regno di Napoli in età napoleonica* in F. MASTROBERTI (a cura di), *La "Testa di Medusa": Storia e attualità degli usi civici. Atti del Convegno di Martina Franca 5 ottobre del 2009*, Bari, Cacucci, 2012, pp. 117-229.

<sup>12</sup> D. WINSPEARE, *Storia degli abusi feudali*, Napoli, tip. A. Trani, 1811, p. 38.



sostenerle avea radicata l'opinione che le popolazioni di Lecce avevano tutto ricevuto dalle mani de' baroni, e che i diritti di costoro non erano se non altrettante riserve del loro universal dominio, come se la provincia d'Otranto fosse stata la terra de' titani, ed i baroni progenitori degli uomini<sup>13</sup>.

A testimonianza della difficile realtà feudale incontrata in questa Provincia, lo stesso Acclavio pose mano ad una analitica relazione inviata il 22 ottobre del 1809 al Ministro della Giustizia Giuseppe Zurlo, in cui raccolse le osservazioni maturate durante la sua attività svolta<sup>14</sup>. Si legge nell'*incipit* della *Nota dei feudi decimali della provincia di Lecce*:

La provincia di Lecce consiste di 178 Terre abitate che racchiudono una popolazione di circa 300 mila abitanti. Varie cause sono finora concorse al suo depauperamento, e la principale senza dubbio l'esosa feudalità del territorio e la viziosa ripartizione delle contribuzioni fiscali per ragioni di fuochi, il che faceva sì che non soggiacendo le vendite feudali al peso del Catasto il carico focolare si rovesciasse sopra i bracciali. Dietro l'emanazione della legge abolitiva della feudalità e del vecchio sistema daziario coteste cause sono totalmente sparite ed ora la tanto sospirata pace venisse a coronare i generosi sforzi del governo, la Provincia scaricandosi del suo superfluo, specialmente in olio, potrebbe in pochi anni elevarsi a quel grado di prosperità che è propria della ricchezza dei suoi prodotti delle opportunità della sua situazione e della industria dei suoi abitanti<sup>15</sup>.

Alla descrizione delle decime feudali della Terra d'Otranto – che secondo l'opinione di Pietro Giannone, erano state originate, aggravate ed estese dalla «prepotenza degli antichi principi di Taranto e Conti di Lecce»<sup>16</sup> – seguiva il giudizio sull'attuazione della legge eversiva della feudalità successivo alla istituzione della Commissione feudale, di cui la provincia di Lecce non risultava aver «gran fatto profittato di questo beneficio, poiché sino al presente ben poche sono le cause decise relativamente a prestazioni decimali»<sup>17</sup>. Osservava Acclavio che la legge feudale e la legge fondiaria avevano comportato un grave avvilitamento nel prezzo dei generi determinato dalla mancanza del commercio, con la conseguenza dell'abbandono totale dell'agricoltura.

Tali attente osservazioni con le quali l'autore aveva dato prova di zelo e di piena condivisione dello spirito delle riforme attuate dal legislatore francese<sup>18</sup>, gli valsero la

<sup>13</sup> Ivi, p. 39.

<sup>14</sup> D. ACCLAVIO, *Nota dei feudi decimali della provincia di Lecce*, 22 ottobre 1809 in Biblioteca Nazionale di Napoli, sez. MSS, X-AA 30, fol. 12. Il documento si trova pubblicato in P. COCO, *Le decime già feudali in Terra d'Otranto 1809*, in «Rivista storica salentina», a. X (1915), pp. 24-33.

<sup>15</sup> *Ibidem*.

<sup>16</sup> *Ibidem*.

<sup>17</sup> *Ibidem*.

<sup>18</sup> Scrive L. MASELLA, *Decime e demani, l'eversione della feudalità in Terra d'Otranto*, in «Quaderni storici», n. 19 (1972), p. 293: «Tutta la sua attività sembra ispirata dalla consapevolezza di dover realizzare, attraverso una rigorosa interpretazione dello spirito della



nomina nel 1811 ad intendente della provincia di Terra d'Otranto su precisa scelta di Giuseppe Zurlo che aveva ravvisato la necessità di inviare in quella provincia uno fra i più autorevoli funzionari del Regno, peraltro nativo del luogo, i cui saldi principi e la ferma volontà avrebbero consentito di porre un freno allo strapotere di cui avevano goduto negli anni precedenti i funzionari dell'Intendenza<sup>19</sup>. La stima in lui riposta dal ministro dell'Interno – che in una sua nota a Murat non aveva avuto remore nel dichiarare di conoscerne «lo zelo pel buon servizio di Vostra Maestà»<sup>20</sup> - era tale che Zurlo decise di rinviare addirittura il giuramento di fedeltà al Sovrano che il neo Intendente avrebbe dovuto prestare prima di prendere servizio, proprio al fine di accelerare l'avvio del risanamento dell'amministrazione salentina<sup>21</sup>.

Nel corso di ben sette anni di intendenza, l'Acclavio guidò con mano ferma l'applicazione delle leggi del Decennio francese e quelle della Restaurazione, emanando numerose circolari, istruzioni e ordinanze rivolte ai Sindaci dei comuni della Provincia (che si trovano raccolte nei Giornali di Intendenza della provincia di Terra d'Otranto) dalle quali si evince la sua politica protettiva del ceto piccolo borghese ed artigiano particolarmente sviluppato nel Salento che suscitò forti opposizioni da parte dei ceti possidenti, di cui si fece portavoce il generale Francesco Pignatelli di Strongoli che reclamò la sostituzione dell'Acclavio con un funzionario «capace, cattivo, senza pregiudizi e di distinta famiglia»<sup>22</sup>.

Richiesto da Donato Tommasi<sup>23</sup>, ministro di grazia e giustizia e dei culti, un parere sul concordato con la S. Sede del 1818, Acclavio stilò un severo rapporto nel quale descrisse la «disapprovazione e il disgusto» che esso aveva incontrato in Provincia: il suo giudizio negativo sul Concordato, che definì «un vero paradosso politico» che aveva fatto «retrogradare la società almeno di quattro secoli»<sup>24</sup>, gli costò il trasferimento all'intendenza della Basilicata dove rifiutò di recarvisi, preferendo rientrare nelle fila della magistratura ed accettare la funzione di presidente della Gran Corte Civile di Trani nel 1819<sup>25</sup>. Dopo la proclamazione della Costituzione del 1820, l'ottica sovrana di affidare le cariche governative a uomini che

legge del 2 agosto e delle decisioni della Commissione, il nuovo assetto borghese e solo in questo ambito, in funzione cioè prevalentemente antibaronale, mostra di voler andare incontro a certe esigenze del ceto coltivatore borghese».

<sup>19</sup> Cfr. CORCIULO, *op. cit.*, pp. 143-4.

<sup>20</sup> ASNa, *Ministero dell'Interno*, I, ff. 182 bis, inc, 44. Lettera di Zurlo a Murat, 21 dicembre 1811.

<sup>21</sup> *Ibidem*. Lettera di Acclavio a Zurlo, 5 gennaio 1812.

<sup>22</sup> CORTESE, *op. cit.*, p. XXVIII.

<sup>23</sup> Su Donato Tommasi (Calimera, 1761 – Napoli, 1831) cfr. R. FEOLA, *Dall'Illuminismo alla Restaurazione: Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie*. Napoli, Jovene, 1987 e la bibliografia ivi citata.

<sup>24</sup> V. ZARA, *La Carboneria in Terra d'Otranto (1820-1830)*, Torino, Bocca, 1913, pp. 20-22; W. MATURI, *Il concordato del 1818 tra la S. Sede e le Due Sicilie*, Firenze, Le Monnier, 1929, pp. 123-126.

<sup>25</sup> VINCI, *La Gran Corte Civile residente in Trani*, cit., pp. 172-195.

«per nulla eransi dati alla rivoluzione, e tutti per età già matura, fortuna già compiuta, conoscenza dei maneggi politici ed invecchiate abitudini piegano alla moderazione e al governare ordinato e tranquillo»<sup>26</sup>, con decreto di S.A.R. il Vicario Generale del 10 dicembre 1820 Acclavio fu designato a succedere a Zurlo nel ministero dell'Interno<sup>27</sup>, sulla base del rilievo secondo cui «nell'attuale vicenda di Napoli egli si mostrò quasi impassibile. Non può dirsi estraneo a quegli uomini, che amano una rappresentanza nazionale. Egli per altro che è animato da una esemplare morale, vorrebbe che ciò si facesse senza violenza e con la conservazione di un ordine gerarchico»<sup>28</sup>. Ma il magistrato tarantino preferì non accettare tale carica e mantenere la presidenza della Corte di Trani, attirando su di sé le critiche dei liberali napoletani, tra cui quella di Carlo Troya<sup>29</sup> comparsa nel febbraio del 1821 nelle pagine della *Minerva Napolitana* in cui si leggeva:

Se il signor Acclavio, già designato ministro dell'interno avesse voluto scusarsi a cagione della sua età, qual migliore cittadino di lui? Ma no: egli non adduceva tale pretesto, ed altro motivo gli attribuisce la fama. Noi siamo lieti che questo uomo del foro sia restato fra i suoi processi. Legga egli Cuiacio; altri penseranno ad amministrare la cosa pubblica. In verità, non si può pensare senza raccapriccio che un ministero così importante come quello dell'interno, sia stato quasi privo di capo per più di due mesi. Il marchese d'Auletta non doveva sovrintenderlo che per pochi giorni. Non potendo servir di secondo ad Acclavio il ritroso, era facile il concepire che gli tornava impossibile di spiegare tutto lo zelo necessario a tempi tanto difficili. Ma la nostra causa è bella! Invano tardano i ministri di accorrere al loro posto, invano alcuni antichi intendenti si mostrano pigri a secondare il nobile impulso delle provincie: cresce in esse l'ardore quanto più mancano gli stimoli dei loro amministratori!<sup>30</sup>.

Durante i moti del 1820-21 Acclavio si limitò ad assumere la presidenza della Giunta preparatoria per le elezioni in Terra di Bari per poi essere proposto, dalla provincia di Lecce, alla carica di Consigliere di Stato<sup>31</sup>. Terminò la sua carriera alla vicepresidenza della Corte Suprema di Giustizia di Napoli, che tenne negli ultimi due anni della sua vita. Morì a Portici il 1 luglio 1828.

<sup>26</sup> N. BIANCHI, *Storia della politica austriaca rispetto ai sovrani e ai governi italiani dall'anno 1791 al maggio del 1857*, Savona, tip. Sambolino, 1857, p. 452.

<sup>27</sup> *Il Messaggiere Tirolese*, Rovereto 26 dicembre 1820, p. 3.

<sup>28</sup> BIANCHI, *op. cit.*, p. 452.

<sup>29</sup> Su Carlo Troya (Napoli 1784-ivi 1858) cfr. G. TREVISANI, *Brevi notizie della vita e delle opere di Carlo Troya*, Napoli, Fabricatore, 1859; G. DEL GIUDICE, *Carlo Troya. Vita pubblica e privata, studi, opere con appendice di lettere inedite ed altri documenti*, Napoli, Giannini, 1899.

<sup>30</sup> *Minerva Napolitana*, 1821, vol. 2, p. 139. Cfr. V. FONTANAROSA (a cura di), *Il Parlamento Nazionale napoletano per gli anni 1820 e 1821: memorie e documenti*, Roma, Dante Alighieri, 1900, p. 107.

<sup>31</sup> M.S. CORCIULO, *Il Parlamento napoletano del 1820-21 nel giudizio dei contemporanei: La Minerva Napolitana*, in «Rivista italiana di studi napoleonici», n.1-2, a. 21 (1984), pp. 63-77.

2. - La nomina di Acclavio ad intendente di Terra d'Otranto rispondeva alla ravvisata necessità che quel funzionario – nelle cui capacità il governo francese riponeva grande fiducia – guidasse con mano ferma la *mise en place* delle riforme amministrative e finanziarie introdotte nel regno di Napoli fin dal 1806 che in quei luoghi stentavano a trovare effettiva applicazione, soprattutto a causa dell'assuefazione degli amministratori locali alle antiche procedure ed alla loro riluttanza ad accogliere i nuovi ordinamenti<sup>32</sup>, come aveva ben evidenziato l'intendente Pietro De Sterlich in una istruzione del 23 maggio del 1808:

I decurionati sostituiti agli antichi parlamenti, non si dimenticano ancora gli aboliti usi, e sembra non essere cangiati, che di nome. I sindaci non riscuotono tutto quel rispetto, che loro la Legge accorda e le loro funzioni vengono attraversate, o mal dirette. Gli eletti sono costituiti in una specie di letargia, e le loro attribuzioni sono dimenticate<sup>33</sup>.

Di fronte a tali difficoltà ed insubordinazioni, la linea prescelta dai precedenti quattro intendenti che si erano avvicinati nella Provincia – il conte Francesco Anguissola, il duca di Sant'Irpino Alfonso Sanchez de Luca, il marchese Pietro de Sterlich e il conte Michele Milano – era stata troppo moderata nei confronti di sindaci ed eletti ed accomodante con il segretario generale Giacinto Antelmy, su cui le autorità francesi avevano espresso un giudizio negativo «per il disinvolto uso della carica»<sup>34</sup> e con i tre consiglieri Giovanni della Ratta (sostituito nel 1809 da Benedetto Mancarella), Giuseppe de Rinaldis e Giuseppe Capone, tra cui soprattutto quest'ultimo aveva goduto di un grande potere discrezionale ben descritto nell'epigramma che ebbe larga diffusione nella Provincia: «L'intendente non intende, della Ratta non pretende, Mancarella non s'oppone, tutto fa Peppe Capone»<sup>35</sup>.

L'arrivo dell'Acclavio a Lecce coincise con la sostituzione del consigliere De Rinaldis che aveva preferito ritornare in magistratura, la cui designazione del

<sup>32</sup> Cfr. A. DE MARTINO, *La nascita delle intendenze. Problemi dell'amministrazione periferica nel Regno di Napoli 1806-1815*, Napoli, Jovene, 1984, p. 307 ss; F. MASTROBERTI, *Pierre Joseph Briot. Un giacobino tra amministrazione e politica (1771-1827)*, Napoli, Jovene, 1998; F.E. D'IPPOLITO, *Comunicare e governare. Considerazioni sulla «geografia amministrativa» del regno di Napoli tra antico e nuovo regime*, in ASPN, CXXII, 2004, p. 409-40; C. CIANCIO, *Riforme istituzionali, regole e compromessi. Il governo della capitale nel Regno di Napoli durante il decennio napoleonico*, in «Archivio Storico del Sannio», a. XII (2007), n.s., n. 3; S. VINCI, *Regimento et governo. Amministrazione e finanza nei comuni di Terra d'Otranto tra antico e nuovo regime*, Bari, Cacucci, 2013.

<sup>33</sup> *Istruzione d'Intendenza sulle amministrazioni comunali*, 23 maggio 1808, in ASL, *Giornali d'Intendenza*, n. 3/1808, p. 1.

<sup>34</sup> G. CIVILE, *Appunti per una ricerca sull'amministrazione civile nelle province napoletane*, in «Quaderni Storici», a. XIII (1978), fasc. I, pp. 233-4; M.S. CORCIULO, *I consigli generali e distrettuali di Terra d'Otranto*, in MASSAFRA, *Il Mezzogiorno preunitario*, cit., pp. 396-9.

<sup>35</sup> N. VACCA, *Terra d'Otranto fine Settecento inizi Ottocento (spigolature in tre carteggi)*, Bari, Società di Storia Patria per la Puglia, 1960, p. 236.

successore era stata affidata al neo intendente dal ministro Zurlo, il quale gli aveva chiesto espressamente di trovare «un uomo non solo degno della fiducia di S.M. e di una carica sì onorevole ma che sia dippiù capace per i suoi talenti e per i suoi principi di afferrare il vero spirito dell'amministrazione e di darle quel tono che infelicemente non ha avuto sin ora nella provincia che vi è stata affidata»<sup>36</sup>. L'Acclavio rispose a tale richiesta con l'indicazione di una rosa di quattro nomi su cui sarebbe potuta cadere la scelta, sconsigliando la nomina di Giovanbattista Stomei di Lecce «savio e colto», ma nipote della sorella del consigliere Benedetto Mancarella, già troppo potente e caldeggiando Nicola Favale di Taviano (su cui cadde la scelta del Ministro) il quale «professa la giurisprudenza, è onesto, attivo, non oltrepassa i 40 anni» oltre ad essere uno fra i più notabili consiglieri generali della provincia, nonché membro della commissione per la revisione dei conti dei comuni<sup>37</sup>. A tale sostituzione seguì anche quella del consigliere aggiunto Ciaja, promosso sotto-intendente del distretto di Melfi, il cui successore fu individuato in Giacomo Astore di Episcopia, su suggerimento dell'Acclavio, da lui personalmente conosciuto e stimato<sup>38</sup>.

L'opera di risanamento parzialmente compiuta dal neo intendente nella sostituzione di alcuni dei suoi consiglieri, proseguì con l'immediata emanazione di una serie cospicua di circolari indirizzate ai sindaci della Provincia nelle quali erano indicate, con particolare dettaglio, norme e procedure da seguire in materia amministrativa e fiscale al fine di porre rimedio a vizi ed errori in cui i comuni erano incorsi. Uno dei primi oggetti su cui Acclavio rivolse la sua attenzione fu quello relativo alla corretta compilazione da parte dei comuni dei «boni delle forniture» per i servizi forniti alle truppe di passaggio nella Provincia, la cui mancata osservanza delle formalità richieste comportava un ingente danno per le stesse amministrazioni locali che finivano per rimetterci tutte le somme anticipate:

L'oscitanza de' sindaci vostri predecessori non avendo fatto liquidare a tempo debito le contabilità de' viveri, e foraggi, ha apportato un dissesto notevole, tanto nell'amministrazione civile, che militare: quindi è che si sono attrassati i pagamenti, ed i comuni sono rimasti scoperti di somme considerevoli<sup>39</sup>.

La presa d'atto della incapacità dei sindaci di sapersi attenere alle procedure richieste dalla legge e già sollecitate dal precedente intendente Michele Milano<sup>40</sup>, portò l'Acclavio alla decisione che era necessario agevolare le operazioni attraverso

<sup>36</sup> ASNa, *Ministero dell'Interno*, I. ff. 182 bis, inc. 44. Zurlo ad Acclavio, 21 dicembre 1811.

<sup>37</sup> *Ibidem*. Cfr. CORCIULO, *Dall'amministrazione alla costituzione*, cit., pp. 144-5.

<sup>38</sup> ASNa, *Ministero dell'Interno*, I. ff. 182 bis, inc. 44. Acclavio a Zurlo, 12 gennaio 1812.

<sup>39</sup> ASL, *Giornale d'Intendenza della provincia di Terra d'Otranto*, n. 10/1812, p. 157. *Istruzioni sul modo di regolarizzare le contabilità di forniture di viveri e foraggi*.

<sup>40</sup> *Giornale d'Intendenza*, n. 1/1811, p. 18. *Avvertimenti per la esatta osservanza de' regolamenti, relativi ai diversi servizi militari*.

la predisposizione e l'invio di formulari<sup>41</sup> che all'inizio di ciascun mese avrebbero dovuto essere compilati da ciascun comune e rimessi al sotto-intendente di distretto con l'indicazione di «tutt'i boni di pane e foraggi» riscossi dalle truppe nel mese precedente, oltre ai mandati di pagamento ricevuti<sup>42</sup>. Nonostante tali facilitazioni, gli amministratori si dimostrarono ancora una volta incapaci di seguire le istruzioni: accadeva, infatti, che gli incaricati dai sindaci per la redazione dei borderò di pane e foraggi «o perché non riconcentrano tutta la loro attenzione su questo travaglio, o perché poco istruiti nelle operazioni Aritmetiche» invece di fissare il prezzo di ciascuna razione sulla base di quanto risultava dai mercuriali, lo fissavano a loro «capriccio». <sup>43</sup> Per evitare tali errori, l'Acclavio ritenne necessario esentare i comuni da tale incombenza e prescrisse ai sindaci di trasmettere all'intendenza i borderò senza effettuare lo sconto delle razioni da essi rappresentate, in modo che le operazioni di calcolo venissero effettuate presso l'intendenza e poi notificate ai comuni<sup>44</sup>.

Analoghe difficoltà furono riscontrate nella predisposizione da parte dei sindaci e dei decurionati delle «mappe degli oggetti variabili di Polizia» avente ad oggetto lo stato della popolazione (nati e deceduti), l'esistenza di vagabondi, oziosi, facinorosi, disturbatori dell'ordine pubblico e propagatori di voci sediziose<sup>45</sup>, secondo quanto prescritto dalla legge 21 giugno 1810 che aveva previsto la responsabilità civile dei comuni per i danni cagionati nei rispettivi territori dai delitti commessi con pubblica violenza<sup>46</sup>. Nonostante la previsione di una responsabilità patrimoniale diretta da parte degli amministratori comunali<sup>47</sup>, tali elenchi risultarono rimessi dai comuni di Terra d'Otranto con «sensibile attrasso, ed irregolarmente redatte»<sup>48</sup>: spesso, infatti, i sindaci avevano indicato nella mappa la popolazione del mese precedente, o avevano incluso fra i nati i progetti nati nel mese stesso o «tutti quelli esistenti», mentre nella colonna relativa ai progetti avevano inserito il numero dei nati nel mese precedente o quello di tutti gli esistenti. Al fine di ovviare a questi errori, che andavano anche a

<sup>41</sup> *Istruzioni sul modo di regolarizzare le contabilità di forniture di viveri e foraggi*, cit., p. 158.

<sup>42</sup> Ivi, pp. 158 e 166.

<sup>43</sup> *Giornale d'Intendenza*, n. 26/1813, p. 68. *Circolare: lo sconto delle forniture di Sussistenze Militari si farà nella intendenza*, Lecce 10 giugno 1813.

<sup>44</sup> *Ibidem*.

<sup>45</sup> Gli elenchi sarebbero dovuti essere compilati entro il mese di novembre di ciascun anno ed inviati al sottintendente del distretto ed all'intendente della provincia.

<sup>46</sup> BLD, 1810, I. Decreto n. 672 del 21 giugno 1810, artt. 1-4. Ciascun comune avrebbe dovuto provvedere all'intera rifazione dei danni in caso di furto o di qualunque altro delitto contro la proprietà, oltre al pagamento di un'ammenda pari al «quarto del danno»

<sup>47</sup> Ivi, artt. 8-9. In caso di inadempienza dell'onere di redigere gli elenchi, e nei casi in cui fosse riconosciuta la più piccola negligenza sia nell'ordinaria custodia del territorio sia nella soppressione della forza insorta, sindaci, eletti e decurioni avrebbero corrisposto personalmente le ammende e i danni derivanti dalla responsabilità civile per la commissione di delitti.

<sup>48</sup> ASL, *Giornali d'Intendenza*, n. 41/1814, p. 78. *Circolare d'Intendenza di Terra d'Otranto del 11 maggio 1814 sugli «Oggetti variabili di polizia»*.



falsare i dati relativi alla densità della popolazione comunicati al governo centrale, sulla cui base sarebbe poi stato calcolato il carico fiscale, l'intendente Acclavio con circolare dell'11 maggio 1814 incaricò i sindaci di specificare nelle mappe di polizia il mese cui si riferisse la riportata numerazione della popolazione, «eseguendo lo stesso per tutte le altre indicazioni contenute in detta mappa, ben'inteso però che nella colonna de' progetti debbonsi registrare solamente quelli nati nel corso del mese, non già quelli esistenti, li quali sono già compresi nella popolazione». La esattezza delle mappe sarebbe poi stata verificata aggiungendo al numero dei nati quello dei progetti, e deducendo il risultato dal numero complessivo della popolazione, nonché unendo al numero della popolazione rimanente quello dei morti, di modo che il totale dovesse con esattezza corrispondere a quello del mese precedente<sup>49</sup>.

L'abolizione del decreto 21 giugno 1810 sulla responsabilità dei comuni per i danni derivanti dai delitti di brigantaggio, rivelatasi inutile ed insufficiente alla risoluzione del problema oltre che di difficile applicazione, stante la quasi impossibilità di conoscere la capillare condizione dello stato dei comuni e degli episodi delittuosi, indusse l'Acclavio ad inviare ulteriori prescrizioni ai sindaci. Egli tenne a precisare che l'abrogazione della legge non comportava una dispensa dagli obblighi e dai doveri gravanti sulle autorità amministrative, che anzi rimanevano sempre tenute a conoscere l'indole dei propri concittadini, lo stato e la professione di essi

Incombe quindi a tali Autorità, ed è della loro responsabilità personale, il manifestare alle Autorità superiori quelli, che tra gli abitanti del proprio territorio rendono sospetti per la loro immoralità, e non buona condotta, e che meritano di esser posti sotto la vigilanza della polizia, o perseguitati da questa, dopo di esser caduti in disubbidienza, e delitto. Debbonsi tra siffatti individui annoverare con ispecialità i briganti, e disertori, come quelli che trovansi in aperta contravvenzione colla legge, e che conviene assicurare alla Giustizia. Diverrebbero quindi sommamente riprensibili i sindaci, ed i decurioni, che non disvelassero alle Autorità superiori i disertori, ed i briganti, che infestassero i rispettivi territorii, e si renderebbero cagione de' disordini, e dei delitti, che quelli sogliono commettere, mentre ignorati dal Governo, non incontrano alcun ostacolo, che li rattenga. Io, nel comunicarvi tali avvertimenti, per disposizione di S.E. il Ministro della Polizia Generale, v'incarico di rapportarvi riguardo a questo particolare a quanto era prescritto dal Decreto de' 21 Giugno 1810, e di fare le medesime rivele a me, ed ai Sottointendenti, praticando a tal'effetto il metodo, ch'era stabilito nell'articolo 6.

<sup>49</sup> *Circolare d'Intendenza di Terra d'Otranto del 11 maggio 1814*, cit., p. 79. L'Acclavio stabilì ancora che i sindaci avrebbero dovuto rimettere le mappe nei primi 5 giorni di ciascun mese accompagnate da un loro rapporto, «nella intelligenza, che se trascorso il detto termine non avrete adempito, io, senza ulteriori prevenzioni, spedirò un commissario a carico vostro, e del cancelliere incaricato della redazione di tali mappe». Cfr. il modello di mappa allegato alla circolare d'intendenza del 10 ottobre 1814, pubblicata nel *Giornale d'intendenza* n. 46/1814, p. 176.

Tit. I del citato Decreto nella intelligenza che, in caso di oscitanza, sarete voi strettamente responsabili degli inconvenienti, che ne potranno risultare<sup>50</sup>.

Anche queste disposizioni non trovarono pronta esecuzione a causa dell'indolenza dei sindaci e dei cancellieri comunali che provvidero con estrema lentezza «alla rimessa de' quadri periodici di statistica»<sup>51</sup>. L'Acclavio tentò a questo punto l'applicazione di una misura di rigore nella speranza di richiamare gli amministratori locali all'osservanza dei loro doveri: con circolare del 30 gennaio 1815 stabilì che entro il giorno 10 di ciascun mese si sarebbero inviati – dall'intendenza e dalle sotto intendenze dei distretti della provincia – dei Commissari con il compito di raccogliere dai comuni, che fossero stati in ritardo, tutti gli adempimenti periodici di statistica e cioè gli stati settimanali dell'arrivo degli «esteri» e dei prezzi dei generi annonari per quei comuni che avevano i mercati; gli stati delle campagne che si dovevano rimettere ogni 15 giorni; gli stati mensuali della popolazione; le mappe mensuali degli oggetti variabili di polizia; le tavole annuali dei nati, morti e matrimoni; gli stati annuali dei maggiori di anni quindici; gli stati annuali dei facinorosi, vagabondi e senza mestiere; gli stati annuali della popolazione. Le diete spettanti ai commissari per l'accesso, recesso e mora sarebbero cadute a carico particolare dei sindaci e dei cancellieri comunali responsabili di non avere rimesso a tempo debito gli adempimenti prescritti. I cancellieri che per due volte avessero commesso tali mancanze sarebbero stati sospesi dalle loro funzioni<sup>52</sup>. L'indolenza degli amministratori locali nella adozione delle misure anti brigantaggio portò l'Acclavio ad emanare nell'aprile del 1815 una ulteriore circolare con cui comunicava i successi ottenuti altrove nella lotta contro i briganti «che infestavano le campagne di diversi punti del regno»<sup>53</sup> e rimproverava sotto intendenti, sindaci e giudici di pace della mancanza di vigilanza e controllo sul territorio: «Non posso dispensarmi dall'eccitare tutta la vostra vigilanza sopra i disertori che sono, o che possono essere ne' comuni da voi amministrati, onde ottenere l'arresto, che a voi specialmente incombe di conseguire, indipendentemente dalle misure severe prese contro i medesimi disertori»<sup>54</sup>.

<sup>50</sup> ASL, *Giornali d'Intendenza* n. 47/1814, p. 197. *Circolare d'Intendenza del 25 ottobre 1814. Si prescrive a' sindaci, e decurionati di rivelare i Briganti, i Disertori, e le persone sospette.*

<sup>51</sup> ASL, *Giornali d'Intendenza*, n. 50/1815, p. 28. *Circolare d'Intendenza del 30 gennaio 1815. Si commina la multa per que' sindaci e cancellieri comunali che non rimetteranno a tempo debito le mappe statistiche.*

<sup>52</sup> *Ibidem*. Scriveva l'Acclavio: «con tal mezzo voglio sperare che il corso delle mappe generali di statistica sarà in avvenire più regolare e non soffrirà alcuna interruzione». Ivi, p. 30.

<sup>53</sup> ASL, *Giornali d'Intendenza*, n. 54/1815, p. 67. *Circolare d'Intendenza del 8 aprile 1815. Si partecipa un'articolo relativo alla repressione del brigantaggio.*

<sup>54</sup> ASL, *Giornali d'Intendenza*, n. 53/1815, p. 73. *Circolare d'Intendenza del 8 aprile 1815. Si fanno conoscere i premj, che si accordano a coloro che arrestano o ammazzano i briganti. Cfr. Supplemento al Giornale n. 54/1815, p. 105. Circolare d'Intendenza del 29 aprile 1815. Distruzione del brigantaggio, arresto, e presentazione de' disertori. Mantenimento dell'ordine*



3. - Gli anni della formazione universitaria e forense di Domenico Acclavio erano coincisi con quelli della aspra polemica tra il Regno di Napoli e la Santa Sede scaturita nel 1776 a seguito dell'abolizione, per opera del ministro Bernardo Tanucci, dell'omaggio vassallatico della c.d. *Chinea*<sup>55</sup> che aveva costituito il pretesto per affrontare questioni ben più concrete che traevano origine nel mancato rispetto da parte dei napoletani del concordato con la Santa Sede stipulato nel 1741 e che avevano nell'omaggio vassallatico solo lo specchio formale: infatti, gli attriti fra i governi borbonico e pontificio si erano acuiti soprattutto nel 1788 a seguito della brusca interruzione delle trattative intavolate con la Santa Sede per la revisione del concordato sulle tematiche relative alle Commende Costantiniane, all'elezione dei Vescovi e alla nomina delle Badie e Prelature del Regno<sup>56</sup>. Ad alimentare la polemica avevano contribuito nomi illustri della cultura illuministica napoletana del tempo con la diffusione di numerosi opuscoli anticurialisti di stampo giannonianiano<sup>57</sup>, spesso pubblicati anonimi e senza indicazione della data<sup>58</sup>, tra cui spiccavano i nomi

*pubblico*. L'Acclavio scriveva: «[...] è d'uopo accorrere alla pronta distruzione del brigantaggio, dove se ne manifestasse lo sviluppo. Avverte il preludato Ministro che, in tal caso, sarà necessario per anco prendere dell'esatte investigazioni contro de' fautori, e complici dei briganti, e dirigerle in modo da potersi costoro colpire, non solo con provvidenze economiche, ma eziandio con regolari giudizi».

<sup>55</sup> *Chinea*, in senso letterale, era la mula bianca o cavallo ambiatore delle Asturie che un ambasciatore straordinario del Regno di Napoli presentava ogni anno in forma solenne al Papa per il pagamento del censo. L'uso risaliva al tempo dei Normanni i quali, dopo la conquista, avevano ricevuto il Regno in feudo dal pontefice in cambio di un cavallo ambiatore e di una consistente offerta in denaro. Sull'argomento D. LIOY, *L'abolizione dell'omaggio della Chinea*, in ASPN, a. VII (1882), pp. 263-92, 497-530, 713-75; M. SCHIPA, *Nel Regno di Ferdinando IV Borbone*, Firenze, Vallecchi, 1938, pp. 77-323; F. MASTROBERTI, *Il diario e la biografia di Carlo De Nicola. La sofferta transizione delle mentalità giuridiche dall'antico al nuovo regime*, in «Frontiera d'Europa», a. 2005 n. 2, pp. 139 ss.

<sup>56</sup> Scrive LIOY, *op. cit.*, p. 502: «La corte di Roma per usare una pressione sul Governo di Napoli, ed indurlo indirettamente a cedere alle sue pretensioni, non provvedeva di Vescovi le sedi vacanti, e quanto più si facevano premure su questo proposito tanto più la Curia Romana teneva duro. Le cose erano giunte a questo punto, quando venne il tempo della presentazione della Chinea, ed il governo di Napoli cercò allora di prendere una rivincita, ordinandone l'abolizione».

<sup>57</sup> Un elenco di questi scritti si trova in O.M. CHIARIZIA, *Giannone da' campi elisj, ovvero conferenze segrete tra un savio ministro di Stato e l'avvocato Pietro Giannone, intorno ad importantissimi obbietti che riguardano il ben essere della nazione Napoletana*, s.l., 1791, pp. 40-42 e in S. BORGIA, *Difesa del dominio temporale della Sede Apostolica nelle Due Sicilie in risposta alle scritture pubblicate in contrario*, Roma, 1791, pp. XLVI-XLVIII.

<sup>58</sup> Secondo lo studio di G. MELZI, *Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani o come che sia aventi relazione all'Italia*, vol. I, Milano, tip. Pirola, 1848, pp. 341-344 questi scritti sarebbero attribuibili rispettivamente a Bernardo Brusone, all'abate Saverio Polito, al barone Michelangelo Colletti e all'abate Francesco Saverio Salfi. Tutti questi opuscoli furono pubblicati s.d. a spese di Salvatore Palermo, nel Corridoio del S.R.C. e si trovano conservati nella Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, coll. Sala Banco Napoli XIV C 15. Cfr. MASTROBERTI, *Il diario*, cit., p. 144.

dell'avvocato Carlo De Nicola autore del *Epitome istorica sul censo napoletano*<sup>59</sup> e dell'arcivescovo di Taranto Giuseppe Capecelatro, autore del *Discorso storico-politico dell'origine, del progresso e della decadenza del potere de' chierici su le signorie temporali*<sup>60</sup>, con il quale Acclavio avrebbe avuto negli anni a venire numerosi contatti in ragione delle sue cariche di Visitatore Economico e di Intendente della Terra d'Otranto, come risulta dalla copiosa corrispondenza conservata nell'Archivio Storico della Diocesi di Taranto<sup>61</sup>.

A distanza di circa 30 anni da quella controversia, risoltasi con un compromesso tra trono e altare la cui coalizione fu resa necessaria dalla minaccia giacobina e napoleonica<sup>62</sup>, il concordato del 16 febbraio 1818 – fortemente voluto da re Ferdinando «fatto timido della morte» contro l'opposizione dei suoi ministri<sup>63</sup> e stipulato a Terracina fra il segretario di Stato, il cardinal Ercole Consalvi e il suo più forte oppositore Luigi De' Medici, ministro degli affari esteri<sup>64</sup> – risvegliò gli animi degli anticurialisti, fra cui il magistrato Michele Maria Vecchioni<sup>65</sup> e lo stesso Carlo De Nicola che ebbe modo di rilevare la eccessiva arrendevolezza del governo napoletano nei confronti della Santa Sede:

<sup>59</sup> C. DE NICOLA, *Epitome istorica di Ciro Econdalla sul censo napoletano*, Napoli, 1788. L'attribuzione dell'opera al de Nicola fu fatta da MELZI, *op. cit.*, pp. 341-344.

<sup>60</sup> Il *Discorso* fu stampato anonimo a Napoli nel 1788 e ristampato ancora anonimo nel 1820 in Napoli dai Torchi di Luca Marotta. Una terza edizione non più anonima fu curata da Mons. Solito de Solis con l'aggiunta delle *Riflessioni sul Discorso* e pubblicata in Napoli dalla stamperia reale nel 1863. Cfr. S. VINCI, *Giuseppe Capecelatro (1744-1836). Un arcivescovo tra politica e diritto*, in «Archivio Storico Pugliese», a. LXV (2012), fasc. 1-4, pp. 41-77

<sup>61</sup> ASDT, *Fondo arcivescovi*, Capecelatro, bb. 5-9, anni 1802-1811.

<sup>62</sup> J. RAMBAUD, *L'Église de Naples sous la nomination napoléonienne*, in «Revue d'histoire ecclésiastique», IX, 1908, n. 2, pp. 294-312. Cfr. F. MASTROBERTI, *Francesco Ricciardi e gli affari di culto durante il Decennio Francese* in C. D'ELIA (a cura di), *Stato e Chiesa nel Mezzogiorno napoleonico, Atti del quinto seminario di Studi "Decennio Francese (1806-1815)"*, Napoli, Giannini, 2011, pp. 73-89.

<sup>63</sup> P. COLLETTA, *Storia del reame di Napoli dal 1734 sino al 1825*, tomo II, Capolago, tip. Elvetica, 1834, p. 317: «Ma nel 1815 il re Ferdinando, perduta la vigoria della giovinezza, fatto timido della morte, circuito di preti, non curante del bene dello stato, facendosi colpa delle antiche dispute col papa, voleva calmare la coscienza col concordato».

<sup>64</sup> Ivi, p. 318: «Frattanto il re, col passare de' giorni più vicini alla morte, impaziente ed assoluto comandò di accordarsi con Roma, e scelse a negoziatore il cavalier Medici, l'oppositore al concordato più forte ma segreto». Cfr. B. PELLEGRINO, *Aspetti religiosi, sociali, economici del reclutamento sacerdotale nella diocesi di Lecce durante l'episcopato di mons. Nicola Caputo (1818-1862)*, in «Critica storica», X, n.s., 1973, pp. 21-22.

<sup>65</sup> Il Nunzio Giustiniani in una lettera a Consalvi del 20 maggio 1821 definisce il Vecchioni nemico del Concordato e sempre ansioso di recuperare la carica di Delegato della Reale Giurisdizione, da lui coperta nella prima Restaurazione di re Ferdinando. ASV, *Segr. Stato*, b. 252 (1821-22), Giustiniani a Consalvi, 20 maggio 1821. Cfr. MATURI, *op. cit.*, p. 128. Su Michele M. Vecchioni cfr. A. RAO, *L'amaro della feudalità. La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700*, Napoli, Guida, 1984, pp. 200-1.

Dirò solo che fa vedere quello come cambiano i tempi, e quello che si credeva salutare in un tempo, si condanna o si ritratta in un altro. Quanto non si decantata la legge di Ammortizzazione, ed ora si è abolita. Quanto si è sostenuta la Regalia del permesso di ricorrere a Roma? Ed ora si è abolita; così la dipendenza dei religiosi ai Superiori in Roma, le cause matrimoniali alle Curie Vescovili, e a Roma, e tante altre cose per le quali si è tanto scritto, declamato e parlato, e tutto ora dal Concordato si è concesso alla Corte di Roma<sup>66</sup>.

Gli stessi ministri Tommaso di Somma marchese di Circello e il marchese Donato Antonio Tommasi si dimostrarono apertamente contrari alla stipula di quel trattato: ricorda Luigi Blanch che il Circello si lasciò sfuggire che piuttosto si sarebbe fatto tagliare un braccio che segnare quel Concordato<sup>67</sup>, mentre il Tommasi rilevò che il Re «aveva fatti infiniti sacrifici per il bene spirituale dei suoi popoli» con ciò confessando quanto quell'atto gli sembrasse gravoso<sup>68</sup>. Luigi de' Medici, dal suo canto, nel tentativo di trovare conforto nell'opinione pubblica sul non gradimento del trattato, domandò agli intendenti «quale impressione avesse fatto il Concordato, e si ebbero riscontri unanimi sulla riprovazione pubblica che aveva ispirato»<sup>69</sup>. Tra questi rapporti particolarmente significativo per i suoi contenuti anticurialisti fu quello di Domenico Acclavio, il quale si fece portavoce dei «sentimenti [...] eccitati negli animi degli abitanti di questa Provincia di mio carico il Concordato colla Santa Sede» unitamente alle sue «particolari osservazioni ancora con tutta l'ingenuità del mio cuore»<sup>70</sup>.

Dietro i rapporti ricevuti da miei subalterni, non meno che da molte intelligenti e probe persone di mia fiducia, come per pubblica notorietà ho il dispiacere di assicurare l'E.V. che il Concordato abbia incontrato la generale disapprovazione, e disgusto. Quelli che si conoscono più istruiti, e che vantano un zelo fervido per il bene della Corona, incominciano dal credere, che essendo la Chiesa nell'Impero, e non già questo in quella, un trattato con la Santa Sede come da potenza a potenza sopra materie di discipline ecclesiastiche, ch'è una parte del Governo Civile, doveva riputarsi in questi tempi un vero paradosso politico. Che il tenore del Concordato già concluso e ratificato abbia fatto retrogradare la società almeno di quattro secoli<sup>71</sup>.

<sup>66</sup> DE NICOLA, *op. cit.*, p. 139.

<sup>67</sup> L. BLANCH, *Luigi De' Medici come uomo di Stato ed amministratore*, in B. CROCE (a cura di), *Scritti storici. II. Il Regno di Napoli dalla restaurazione borbonica all'avvento di re Ferdinando II (1815-1830)*, Bari, Laterza, 1945 (rist. Bologna, Il Mulino, 2002), pp. 178-9.

<sup>68</sup> DE NICOLA, *op. cit.*, cit., p. 139; MATURI, *op. cit.*, p. 122.

<sup>69</sup> BLANCH, *op. cit.*, p. 179.

<sup>70</sup> Il *Rapporto scritto dall'intendente della Provincia di Lecce a S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia 1818* si trova conservato nella biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, Mss. XXIC, 15 e nella biblioteca comunale di Palermo, Mss. QqH 186. Il testo è stato pubblicato da MATURI, *op. cit.*, pp. 251-5.

<sup>71</sup> *Ibidem*.

A tale premessa, seguiva un severo commento delle disposizioni «più essenziali» del Concordato, nel quale l'autore manifestava una evidente condivisione delle idee anticurialiste di matrice giannoniana e riprendeva argomenti in gran parte utilizzati dalla letteratura chineista. In particolare criticava il primo articolo che aveva riconosciuto dominante la religione cattolica, giudicandolo inutile in un Regno che non aveva mai tollerato un'altra religione; il secondo che attribuiva artificiosamente ai preti la «dittatura della Pubblica Istruzione» che avrebbe dovuto appartenere agli agenti del governo; il terzo che, nello stabilire una nuova circoscrizione delle diocesi napoletane si opponeva la vero bene dello Stato, gravandolo di tante sedi vescovili inutili, considerato che ogni provincia civile poteva formare una provincia ecclesiastica<sup>72</sup>; il quarto che, nel fissare il minimo delle rendite dei vescovi a tremila ducati, aveva sacrificato l'interesse pubblico al privato; le disposizioni riguardanti la restituzione dei beni non alienati alla Chiesa, la ripristinazione dei monaci e monache possidenti e l'accrescimento dei frati mendicanti con la dipendenza diretta dai loro generali residenti a Roma (artt. 12-14) considerate fatali all'agricoltura, alle arti, alla popolazione, alle finanze nazionali e ancora alla tranquillità e sicurezza dello Stato<sup>73</sup>; il quindicesimo, derogatorio alle leggi dell'ammortizzazione dei beni, ritenuto pregiudizievole per la proprietà, la floridezza dello Stato, la proporzione e facilità dei tributi, la quiete delle famiglie, «convertendosi i ministri del santuario in tanti avidi ed impudenti satelliti interessati a sovvertire con errori superstiziosi la coscienza dei deboli per indurli a defraudare dei loro beni in favore delle Chiese, i legittimi successori»<sup>74</sup>; il sedicesimo sull'immunità dei tributi promessa agli ecclesiastici, considerato contrario alla giustizia distributiva, al sistema delle finanze, allo spirito della legge fondiaria ed alla natura dei tributi reali<sup>75</sup>; il diciottesimo che, nel riservare 12.000 ducati annui di pensione perpetua alla Santa Sede sopra i fondi del Regno, dava corpo alle «Chinee della Chiesa» rendendo il Regno «tributario» della Chiesa<sup>76</sup>; il ventesimo che, restituendo ai preti censure e libertà di editti, era ritenuto fatale per

<sup>72</sup> *Ibidem*: «Se un Intendente, dicono essi, governa bene 300 mila amministrati nella parte massima non coltivati, un Vescovo poteva meglio governare poche centinaia di preti i quali dovevano almeno presumersi istruiti e subordinati».

<sup>73</sup> *Ibidem*: «avendo osservato i pubblicisti, che i frati mendicanti specialmente furono in tutti i tempi i reggimenti della Corte di Roma pagati e pasciuti a spese altrui e sempre pronti a sovvertire quei Stati, che li sostengono, al menomo influsso Pontificio».

<sup>74</sup> *Ibidem*: «È fatale ancora alla morale pubblica, riproducendosi la funesta opinione delle immunità delle colpe, con simili associazioni».

<sup>75</sup> *Ibidem*: «perché quanto pagherà il laico per sgravare l'Ecclesiastico avrà la natura del tributo personale e non reale, all'incontro l'ecclesiastico è un cittadino, risente tutti i comodi della società e dello Stato, non è giusto che si sottragga dal peso di sostenerlo».

<sup>76</sup> Osserva MATURI, *op. cit.*, p. 124 che la riserva di dodicimila ducati previsti a favore della Chiesa non aveva nulla a che fare con la China, in quanto aveva altra origine. L'errore di Acclavio sarebbe derivato dal fatto che anche il tributo della China ascendeva a quella stessa somma.

la quiete pubblica<sup>77</sup>; il ventunesimo sulla collazione di benefici e giurisdizioni restituita alle curie vescovili e il ventiduesimo sull'appello alla Santa Sede mettevano «in mano della Corte di Roma la moneta, onde comprare dipendenti in questo Regno ed un sifone, onde tirare in Roma gran parte del nostro sangue civile»; il ventitreesimo, abolitivo del *liceat scribere*, considerato umiliante e pericoloso, «mettendo i sudditi di Sua Maestà in una diretta, e non vegliata corrispondenza con un Governo straniero e limitrofo, da cui possono sordamente introdursi nel Regno, col manto della Religione, tutte le massime ed opinioni che ha interesse di diffondere»<sup>78</sup>; il ventiquattresimo sull'introduzione dei libri e sulla polizia della stampa ritenuto «degradante della dignità del Governo, il quale si è reso già servo dei giudizi dei Vescovi e degli Arcivescovi»<sup>79</sup>; il venticinquesimo con il quale il Re, nel sopprimere il delegato della giurisdizione ecclesiastica, si era dato «la scure sulla gamba, privandosi del vigilatore il più necessario alla conservazione della Corona [...] come con l'art. 26 ha ricevuto la legge del Papa sulla giurisdizione del Cappellano Maggiore del suo Regno»; il ventottesimo considerato un insulto alla sovranità «quando se le concede come per grazia il suo diritto innato alla nomina dei Vescovi e Arcivescovi, con umiliante sanatoria e perdono alle passate nomine»; il ventinovesimo sul giuramento dei vescovi ed arcivescovi, ritenuto degradante della dignità episcopale e della Polizia generale del Regno «facendo sospettare che si volesse abusare della confessione auricolare per sovvertire qualunque fiducia, e quella stessa scurezza pubblica che si crede con tali mezzi assicurata»<sup>80</sup>.

In conclusione, l'Acclavio definiva gli articoli del Concordato «tante spade, che la Corte Romana ha conficcate nel cuore di questo Regno, sopra cui il dominio della Santa Sede diventerà fra poco tempo più eminente di quello del Re, di quanto nell'uomo il morale è più nobile che il fisico». Tutte quelle disposizione erano infatti dirette ad introdurre l'ozio, l'ignoranza, la spopolazione, l'ipocrisia, la superstizione, la diffidenza, la dottrina dell'espiazione pecuniaria, la pubblica immoralità e ad

<sup>77</sup> *Rapporto scritto dall'intendente*, cit.: «Che l'art. 20 sia fatale alla quiete pubblica, restituendosi ai Preti quelle censure e quella libertà di editti, che in altri tempi hanno disseminata la diffidenza nella società; hanno snaturati i figli, i fratelli, i padri, le madri, gli amici, ed hanno ancora sovvertito i popoli contro i propri sovrani, e che in conseguenza sia una sorda introduzione del Sant'Ufficio, tanto detestato in questo Regno; e per cui sotto il governo viceregnale si è tante volte ricorso alle rivolte ed alle armi».

<sup>78</sup> *Ibidem*: «Che non essendo tra gli impossibili umani il ritorno di un Ildebrando (Gregorio VII), di un Borgia [...] sulla cattedra di S. Pietro, potrebbe ancora dopo simili preparazioni, credersi questo Regno una facile conquista della Santa Sede; e che sia così riuscito finalmente alla Corte Romana di distruggere la cosiddetta Monarchia di Sicilia, concessa da Urbano II al Conte Ruggiero, e tanto bene sostenuta dai Duchi di Savoia contro la Santa Sede».

<sup>79</sup> *Ibidem*: «facendo anche sospettare che il Governo istesso volesse così per mezzo dei Preti, ricondurre il popolo al Vandalismo, che in ultima analisi fu più fatale ai re, che ai popoli, come ce ne convince la storia spaventevole dei tempi dell'ignoranza».

<sup>80</sup> *Ibidem*.

attirare a Roma tante ricchezze<sup>81</sup>. A tali mali, l'unico rimedio prospettato era quello di individuare un buon esecutore del Concordato, un «vero nostro nazionale politico» grazie al quale

[...] potrà bene dal tempo e dalle circostanze, sperarsi l'indennizzazione, e tirarsi quel partito che le circostanze ed il tempo ci hanno forse attualmente negato; e che quando il Sacerdozio volesse abusare del trattato, sarà sicuramente represso da quel potere, che Iddio ha posto in mano dei Re, pel benessere dei popoli<sup>82</sup>.

<sup>81</sup> *Ibidem*: «I più modesti ribattono qualche cosa di queste osservazioni, ma pure concludono che il Sacerdozio abbia usurpato moltissimo sull'Impero; e che la Corte Romana abbia trattato con Ferdinando I Borbone, come con Carlo I di Angiò».

<sup>82</sup> *Ibidem*.